



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



m_dg.GDAP.08/06/2021.0218124.U

Ai Rappresentanti delle OO.SS. del personale
non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ai Rappresentanti delle OO.SS.
Area Negoziale Dirigenti Polizia Penitenziaria

E p.c.

All'Ufficio I - Segreteria Generale

Oggetto: P.C.D. regolante le modalità di accesso all'U.S.Pe.V., ex art. 8 D.M. 21 dicembre 2018, recante "Organizzazione e funzioni dell'Ufficio per la Sicurezza Personale e Vigilanza, nonché i criteri e modalità di accesso presso il medesimo Ufficio.

Si trasmette per opportuna conoscenza copia del Provvedimento del Capo del Dipartimento datato 27 maggio 2021, recante i criteri e modalità di valutazione dei requisiti per l'accesso all'U.S.Pe.V..

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- VISTO il D.M. 31 marzo 2004, recante "Istituzione dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza";
- VISTO il D.M. 2 ottobre 2017, recante "Ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95";
- VISTO l'articolo 8 del D.M. 21 dicembre 2018, recante l'organizzazione e le funzioni dell'Ufficio per la sicurezza personale e la vigilanza, nonché i criteri e le modalità di accesso presso il medesimo Ufficio;
- VISTA la proposta del Direttore dell'U.S.Pe.V. avanzata con nota 9 maggio 2019, n. 10674, e gli uniti avvisi dei Comandanti dei Reparti "Sicurezza del Ministero" e "Sicurezza Organi Centrali";
- VISTI gli avvisi del Direttore generale del personale e delle risorse e del Direttore generale della Direzione generale della formazione;
- SENTITE le organizzazioni sindacali di settore il 16 luglio 2020 e il 18 febbraio 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto del Decreto)



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 21 dicembre 2018, i criteri di accesso, reclutamento e formazione del personale del Corpo chiamato a prestare servizio nell'Ufficio per la sicurezza e la vigilanza (di seguito "Ufficio").

Articolo 2

(Domanda di partecipazione)

1. Entro venti giorni dal bando di interpello pubblicato dalla Direzione generale del personale e delle risorse, il personale che intenda parteciparvi produce domanda, per via gerarchica, sulla base del modello allegato al bando, con la quale attesta il possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 8 del DM 21 dicembre 2018.
2. La Direzione generale del personale e risorse procede al controllo dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove fisiche, tecniche ed attitudinali.

Articolo 3

(Categorie di titoli ammessi a valutazione e relativi punteggi)

1. Sono ammessi a valutazione i titoli, e sono attribuiti i relativi punteggi, di seguito indicati:
 - a) attestato di "operatore addetto ai servizi di scorta e sicurezza" (anche se conseguito in altra Amministrazione) punti 7,00;
 - b) qualifica di istruttore di tiro del Corpo punti 5,00;
 - c) qualifica di istruttore MGA del Corpo punti 5,00;



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- d) corso di guida sicura o abilitazione alla conduzione di autovetture operative (anche se conseguita in altra Amministrazione) punti 4,00;
- e) qualifica di armaiolo (anche se conseguita in altra Amministrazione) punti 3,00;
- f) attestato del competente U.S.T. di effettivo impiego, negli ultimi due anni, in attività di supporto ai servizi di scorta dell'U.S.Pe.V. sul territorio nazionale punti 3,00;
- g) qualifica di tiratore scelto (anche se conseguita in altra Amministrazione) punti 3,00.

Articolo 4

(Prove di efficienza fisica)

1. Le prove selettive di efficienza fisica per gli uomini consistono in:
 - a) corsa 1000 metri piani in un tempo non superiore a 5 minuti;
 - b) corsa 100 metri piani in un tempo non superiore a 15 secondi;
 - c) esecuzione di un salto in alto di almeno 110 centimetri in qualunque stile;
 - d) esecuzione di un salto in lungo di almeno 3 metri;
 - e) salita alla fune fino all'altezza di metri 4 (esecuzione con tecnica a scelta del candidato, con o senza ausilio delle gambe, nel tempo massimo di 2 minuti);
 - f) 20 piegamenti sulle braccia;



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- g) 30 addominali (il candidato è sdraiato sul pavimento con le gambe sollevate e le ginocchia piegate a 90°);
 - h) 6 trazioni alla sbarra.
2. Le prove selettive di efficienza fisica per le donne consistono in:
- a) corsa 1000 metri piani in un tempo non superiore a 6 minuti e 30 secondi;
 - b) corsa 100 metri piani in un tempo non superiore a 16 secondi;
 - c) esecuzione di un salto in alto di almeno 100 centimetri in qualunque stile;
 - d) esecuzione di un salto in lungo di almeno 2,70 metri;
 - e) salita alla fune fino all'altezza di metri 3 (esecuzione con tecnica a scelta della candidata, con o senza ausilio delle gambe, nel tempo massimo di 2 minuti);
 - f) 8 piegamenti sulle braccia;
 - g) 20 addominali (il candidato è sdraiato sul pavimento con le gambe sollevate e le ginocchia piegate a 90°);
 - h) 3 trazioni alla sbarra.
3. Le prove selettive di efficienza fisica si svolgono presso il centro sportivo nella Scuola "Giovanni Falcone" in Roma.

Articolo 5

(Prove di tiro)

1. Le prove selettive di tiro consistono in:



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- a) tiro lento mirato con pistola beretta modello 92 FS a 15 metri, 15 colpi in piedi e 15 colpi in ginocchio (punteggio minimo da conseguire: 80%);
 - b) tiro operativo a due mani con pistola beretta modello 92 FS a 7 metri, 15 colpi in piedi e 15 colpi in ginocchio (punteggio minimo da conseguire: 80%);
 - c) tiro lento mirato con pistola mitragliatrice modello beretta pm12/s a 20 metri, 15 colpi singoli in piedi e 15 colpi singoli in ginocchio (punteggio minimo da conseguire: 70%);
 - d) tiro operativo in piedi con pistola mitragliatrice modello beretta pm12/s a 7 metri, a breve raffica controllata, totale 30 colpi (punteggio minimo da conseguire: 70%).
2. Le prove selettive di tiro si svolgono in un poligono di tiro nelle Scuole dell'Amministrazione.

Articolo 6

(Colloquio selettivo)

1. Il colloquio selettivo appura l'idoneità del candidato, sotto i profili delle specifiche attitudini allo svolgimento dei compiti di protezione delle persone sottoposte, nonché all'adeguata sorveglianza delle sedi istituzionali affidate ai reparti.



Ministero della Giustizia
Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria


Articolo 7

(Commissione tecnica)

1. Con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse è costituita la Commissione tecnica che valuta le prove di cui agli articoli 4 e 5, così composta:
 - a) un dirigente del Corpo in servizio nell'Ufficio, con funzioni di presidente;
 - b) due ispettori del Corpo in servizio nell'Ufficio, con funzioni di componenti;
 - c) un istruttore di tiro del Corpo, con funzioni di componente;
 - d) un istruttore di MGA del Corpo, con funzioni di componente;
 - e) un atleta del Gruppo sportivo Fiamme Azzurre, con funzioni di componente.
2. Con le stesse modalità si procede alla nomina del presidente e dei componenti supplenti.
3. Due ispettori del Corpo, non in servizio nell'Ufficio, svolgono funzioni di segretario e segretario supplente.

Articolo 8

(Commissione di valutazione)

- 
1. Con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse è costituita la Commissione di valutazione per il colloquio selettivo e la definizione della graduatoria, composta da:
 - a) il direttore dell'Ufficio, con funzioni di presidente;



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- b) i comandanti dei due reparti dell'Ufficio, con funzioni di componenti, di cui uno con funzioni di presidente supplente;
 - c) due appartenenti alla carriera dei funzionari, con qualifica di perito settore, con funzioni di componenti.
2. Con le stesse modalità si procede alla nomina del presidente e dei componenti supplenti.
3. Due ispettori del Corpo, non in servizio nell'Ufficio, svolgono funzioni di segretario e segretario supplente.

Articolo 9

(Formazione della graduatoria)

1. La commissione di cui all'articolo 8, forma la graduatoria degli ammessi alle prove con la sommatoria del punteggio di cui all'articolo 3, per ogni singolo candidato.
2. Sono ammessi alle prove fisiche, tecniche ed attitudinali i candidati che nell'ordine della graduatoria formino tre volte il numero dei posti banditi per ogni ruolo. A parità di punteggio, è accordata precedenza al candidato più giovane.
3. La graduatoria di quanti abbiano superato le prove fisiche, tecniche ed attitudinali di cui al comma 2 è formata dalla commissione di cui all'articolo 8.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Articolo 10

(Accesso alla formazione)

1. La Direzione generale della formazione avvia i candidati di cui al comma 3 al corso per la formazione specialistica degli operatori addetti ai servizi di scorta e sicurezza, nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Alla formazione specialistica, la Direzione generale competente provvede ad erogare corsi conformi anche a quegli operatori delle forze di polizia per la medesima attività, attraverso un'unità dedicata ovvero in difetto avvalendosi delle strutture *ad hoc* degli altri Corpi di polizia.
3. All'avvio del corso, i candidati seguono un corso di istruzione formale e di cultura dell'Istituzione penitenziaria.
4. All'esito positivo del corso, i candidati che abbiano conseguito il diploma di "operatore addetto ai servizi di scorta e sicurezza", sono assegnati all'Ufficio prevalentemente per i servizi dell'*unità scorte*.
5. I candidati non ammessi alla frequenza del Corso per operatori di sicurezza, o che non lo abbiano superato, sono assegnati a compiti di vigilanza.



Ministero della Giustizia
Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Articolo 11

1. Al presente provvedimento le Direzioni Generali interessate danno esecuzione entro tre mesi dalla sua emanazione, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie esistenti.

Dato in Roma

27 MAG. 2021

Il Capo del Dipartimento
Benito De Lualaba

